

La normativa in tema di violenza contro le donne

dott.ssa Martina Pellegrini

Trieste, 07.12.2020

Convenzione di Istanbul

(L. 27 giugno 2013, n. 77, in vigore dal 1 agosto 2014)

Cos'è la Convenzione di Istanbul?

Un *corpus* normativo completo ed organico che tutela le donne da ogni forma di violenza

Obblighi per gli Stati

Gli Stati che hanno ratificato il trattato internazionale sono vincolati giuridicamente

- a dare attuazione alle norme programmatiche in esso contenute
- a dare loro coerenza e sistematicità

Convenzione di Istanbul

(L. 27 giugno 2013, n. 77, in vigore dal 1 agosto 2014)

Definisce la violenza contro le donne (art. 3) come:

- Violazione dei diritti umani
- Forma di discriminazione

Le 4 P della Convenzione:

1. Prevenzione della violenza
2. Protezione delle vittime
3. Punizione degli aggressori
4. Politiche integrate

Obiettivo finale (norma di chiusura del Preambolo):

Creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e
di genere 2015-2017

Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le
donne 2017-2020

Hanno recepito i contenuti della Convenzione

Le fattispecie di reato manifesto per la violenza di genere:

Art. 572 c.p. - Maltrattamenti contro familiari e conviventi

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, **maltratta** una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è *commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità* come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi (AGGRAVANTE COMUNE INSERITA CON L. 69/2019).

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. »

Le fattispecie di reato manifesto per la violenza di genere:

Art. 572 c.p. - Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Reato con **condotta a forma libera**. Include:

Violenza fisica

Violenza psicologica

Violenza economica

ABITUALITÀ DELLA CONDOTTA



Non esclusa se le condotte sono intervallate da «parentesi di normalità» (c.d. «luna di miele»)

L'art. 576 c.p. prevede la pena dell'**ergastolo per l'omicidio** integrato in occasione, tra gli altri, del reato di Maltrattamenti contro familiari e conviventi

PROCEDIBILITÀ:

- **Procedibile d'ufficio**

TERMINE DI PRESCRIZIONE: raddoppiato ex art. 157 c.p. (La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto)

Le fattispecie di reato manifesto per la violenza di genere:

Art. 609 bis c.p. – Violenza sessuale

Legge 15 febbraio 1996, n. 66

«Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità *costringe* taluno a **compiere** o **subire atti sessuali** è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle *condizioni di inferiorità fisica o psichica* della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei *casi di minore gravità* la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.»

Prima della riforma del 1996 distinzione tra:

- Congiunzione carnale violenta *ex art. 519 c.p.*
- Atti di libidine violenti *ex art. 521 c.p.*



Ora concetto unitario di «atto sessuale»

Le fattispecie di reato manifesto per la violenza di genere:

Art. 609 bis c.p. – Violenza sessuale

Legge 15 febbraio 1996, n. 66

PROCEDIBILITÀ:

- **Procedibile a querela di parte**
- Termine di proposizione della querela: **12 mesi** (termine esteso da 6 a 12 con L. 69/2019)
- Remissione della querela:
 - querela irrevocabile
- **Procedibile d'ufficio, ex art. 609 septies c.p., se il fatto:**
 - 1) è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto *non ha compiuto gli anni diciotto*;
 - 2) è commesso dall'*ascendente*, dal *genitore*, anche adottivo, o *dal di lui convivente*, dal *tutore* ovvero da *altra persona cui il minore è affidato* per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
 - 3) è commesso da un *pubblico ufficiale* o da un *incaricato di pubblico servizio* nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - 4) se il fatto è connesso *con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio*.

TERMINE DI PRESCRIZIONE: raddoppiato ex art. 157 c.p. (La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto)

Le fattispecie di reato manifesto per la violenza di genere:

Art. 609 bis c.p. – Violenza sessuale

Legge 15 febbraio 1996, n. 66

AGGRAVANTI ex art 609 ter c.p.:

«La pena stabilita dall'articolo 609 bis è **umentata di un terzo** se i fatti ivi previsti sono commessi:

- 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall'articolo 609 bis è **umentata della metà** se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è **raddoppiata** se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»

Le fattispecie di reato manifesto per la violenza di genere:

Art. 609 quater c.p. – Atti sessuali con minorenni

Legge 15 febbraio 1996, n. 66

«Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, **compie atti sessuali** con persona che, al momento del fatto:

1) **non ha compiuto gli anni quattordici**

2) **non ha compiuto gli anni sedici**, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con *l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione*, compie atti sessuali con persona minore che **ha compiuto gli anni sedici**, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene *in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità*, anche solo promessi.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.»

Le fattispecie di reato manifesto per la violenza di genere:

Art. 612 bis c.p. - Atti persecutori (c.d. Stalking)

Legge 23 aprile 2009, n. 38

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, **con condotte reiterate, minaccia o molesta** taluno in modo da cagionare un **(1) perdurante e grave stato di ansia o di paura** ovvero **(2) da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva** ovvero **(3) da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.**

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.»

Le fattispecie di reato manifesto per la violenza di genere:

Art. 612 bis c.p. - Atti persecutori (c.d. Stalking)

Legge 23 aprile 2009, n. 38

PROCEDIBILITÀ:

- **Procedibile a querela di parte**
- Termine di proposizione della querela: **6 mesi**
- Remissione della querela:
 - ammessa solo remissione processuale
 - querela irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.
- **Procedibile d'ufficio** se il fatto:
 - è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità
 - è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio
 - sia reiterato a seguito di provvedimento di ammonimento.

La misura di prevenzione dell' ammonimento del Questore

- Misura amministrativa introdotto dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, per il reato di **Atti persecutori** (art. 612 *bis* c.p.);
- Fino a quando non è stata proposta querela per il reato previsto dall'art, 612 *bis* **la persona offesa** può esporre i fatti al Questore, con richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore;
- Il questore, se necessario, potrà disporre il compimento di atti investigativi (sentite le persone informate dei fatti o verifiche documentali), ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. NON è richiesta l'acquisizione della prova ma la sussistenza di un quadro indiziario;
- Il Questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni;
- Nel caso in cui l'ammonito persista con la sua condotta si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612 *bis* c.p. con pena aumentata.

- La Legge n. 119/2013 ha esteso la misura anche ai «reati sentinella» = **Percosse** (art. 581 c.p.) e **Lesioni** (art. 582 c.p. 2° comma «non superiori a 20 giorni») in contesto di *violenza domestica* e segnalate in modalità non anonima (**anche da un soggetto diverso dalla vittima**)

Strumenti per la protezione delle donne vittime di violenza di genere: misure cautelari specifiche in ambito penale

L'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 c.p.p.)

- Il giudice con provvedimento motivato dispone che l'indagato/imputato venga allontanato dalla casa familiare (casa di convivenza delle parti coinvolte), prescrivendo allo stesso di *lasciarla immediatamente ovvero di non farvi rientro se non previa autorizzazione*;
- In presenza di esigenze cautelari il provvedimento può disporre anche che non si avvicini ai luoghi abitualmente frequentati della persona offesa;
- Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli artt. 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art 280 c.p.p. (reclusione superiore nel massimo a tre anni) e anche con le modalità dell'art. 275 c.p. (braccialetto elettronico).

Strumenti per la protezione delle donne vittime di violenza di genere: misure cautelari specifiche in ambito penale

Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 *ter* c.p.p.)

- L'indagato/imputato è prescritto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati della persona offesa ovvero di mantenere una distanza da tali luoghi o dalla vittima stessa;
- Il giudice può anche :
 - prescrivere di non avvicinarsi anche ai luoghi frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o di persone con questa conviventi legate da relazione affettiva o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o persone;
 - vietare all'imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con parte offesa e le tipologie di persone precedentemente indicate;
 - disporre le modalità di controllo previste dall'art. 275 bis c.p. «braccialetto elettronico» (L. 69/2019).



Da non tradursi in una inammissibile limitazione della vita sociale della persona offesa, costringendola nei limiti dei luoghi predeterminati. Rimane necessario il divieto di avvicinamento ovunque si trovi con indicazione di una distanza minima da mantenere, aggiungendo poi i luoghi specifici.

Strumenti per la protezione delle donne vittime di violenza di genere: la misura precautelare

L'allontanamento urgente dalla casa familiare art. 384 *bis* c.p.p.

- la Polizia Giudiziaria ha facoltà di disporre (previa autorizzazione del PM resa per iscritto, per via telematica o oralmente) l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti di chi è colto nella flagranza dei delitti di cui all'art 282-bis co *«ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa»*.
- Entro 96 ore dall'applicazione della misura d'urgenza → udienza di convalida e eventuale applicazione della misura cautelare dell'ordine di allontanamento art. 282 *bis* c.p.p.

Strumenti per la protezione delle donne vittime di violenza di genere: ordini di protezione in sede civile

- Legge 4 aprile 2001 n. 154:
 - art. 342 bis c.c. «Ordini di protezione contro gli abusi familiari»
 - art. 342 ter c.c. «Contenuto degli ordini di protezione»;
- Tutela alternativa a quella penale: prescindono dalla denuncia o dall'esercizio del diritto di querela della persona offesa;
- Requisito oggettivo: condotta che arrechi pregiudizio grave alla persona e alla sua libertà;
Requisito soggettivo: i destinatari della condotta devono essere il coniuge o i conviventi;
- Contenuto tipico:
 - ordine di cessazione della condotta pregiudizievole
 - ordine di allontanamento dalla casa familiare
 - ordine non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante;
- Durata non superiore a 1 anno (prorogabile solo se strettamente necessario).

Patrocinio a spese dello Stato

(Art 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche)

- Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24;
- La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-*bis*, 609- *bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600- *quinqüies*, 601, 602, 609-*quinqüies* e 609-*undecies* del codice penale, può essere ammessa al patrocinio **anche in deroga ai limiti di reddito previsti** dal presente decreto.

- **Legge 15 ottobre 2013 n. 119, c.d. sul femminicidio**
 - Interventi sui reati e sulle circostanze aggravanti
 - Interventi sulle misure cautelari e pre-cautelari
 - Ampliato il catalogo dei reati per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
 - Comunicazione al Tribunale per i Minori nei casi di violenza assistita

- **Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212, attuativo della Direttiva vittime 2012/29 UE**
 - Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (es. diritto consapevole alle informazioni)
 - Evitare la vittimizzazione secondaria

La legge 69/2019 c.d. «Codice Rosso»:

- Art. 378 *bis* c.p. «Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa»
- Art. 612 *ter* c.p. «**Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**»
- Art. 583 *quinqüies* c.p. «**Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**»
- Sospensione condizionale della pena subordinata a un percorso al Centro per uomini maltrattanti
- Il minore riconosciuto «persona offesa del reato»
- Obbligo di sentire la persona offesa entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato